



## **Comunicazione UFRC 4/20**

**10 dicembre 2020**

---

**Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio**

### **Modifiche del diritto in materia di registro di commercio a partire dal 1° gennaio 2021**

#### **1 Situazione iniziale**

Il 6 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 1° gennaio 2021 le modifiche del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>1</sup> del 17 marzo 2017<sup>2</sup> e dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)<sup>3</sup> del 6 marzo 2020<sup>4</sup> nonché la nuova ordinanza del 6 marzo 2020<sup>5</sup> sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEol-RC)<sup>6</sup>. In vista dell'entrata in vigore, l'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) intende precisare alcune questioni.

---

<sup>1</sup> RS 220.  
<sup>2</sup> RU 2020 957.  
<sup>3</sup> RS 221.411.  
<sup>4</sup> RU 2020 971.  
<sup>5</sup> RS 221.411.1.  
<sup>6</sup> RU 2020 993.

## 2 Codice delle obbligazioni

### 2.1 Collaborazione tra le autorità

L'articolo 928a capoverso 1 CO disciplina espressamente la collaborazione tra le autorità del registro di commercio: esse collaborano nell'adempimento dei loro compiti e si trasmettono tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere i loro compiti. La collaborazione è di particolare importanza allorché due diversi uffici cantonali del registro di commercio devono coordinare le loro iscrizioni. Nella prassi esistono vari esempi:

- iscrizioni dello stabilimento principale e della succursale (art. 111 ORC);
- trasferimenti di patrimonio e nuove iscrizioni con fatti qualificati;
- trasferimenti della sede (art. 125 ORC); anche se l'articolo 123 capoverso 2 lettera a ORC è stato abrogato, fintantoché non sono ancora disponibili in Internet, gli statuti devono continuare a essere trasmessi;
- trasmissione dei documenti giustificativi in caso di fusione (art. 130 cpv. 3 ORC); per poter iscrivere la cancellazione, occorre inviare una copia autenticata della notificazione della cancellazione al registro di commercio presso la sede dell'ente giuridico trasferente (art. 130 cpv. 2 ORC);
- in caso di scissioni occorre trasmettere copie autentiche della notificazione e dei documenti giustificativi all'ufficio del registro di commercio presso la sede dell'ente giuridico assuntore (art. 133 cpv. 2 ORC).

### 2.2 Diffide mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC)

Gli articoli 934 capoverso 2 e 934a capoverso 1 CO esigono *tre* pubblicazioni nel FUSC. Il tenore di queste disposizioni è nel frattempo già stato di nuovo modificato. Con la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) del 19 giugno 2020<sup>7</sup> è stato deciso che in futuro sarà sufficiente pubblicare una sola volta la diffida nel FUSC. Al momento, tuttavia, la data dell'entrata in vigore di questa modifica non è ancora stata fissata.

Se una diffida ai sensi dell'articolo 152 ORC è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 152a cpv. 3 ORC), per ora la pubblicazione nel FUSC deve essere ancora effettuata tre volte soltanto nel caso dell'articolo 934a capoverso 1. Negli altri casi è sufficiente un'unica pubblicazione. Fino all'entrata in vigore della modifica del CO del 19 giugno 2020 la diffida di altri interessati secondo l'articolo 934 capoverso 2 CO deve continuare a essere pubblicata tre volte nel FUSC.

### 2.3 Reiscrizione

L'elenco dei motivi di reiscrizione all'articolo 935 capoverso 2 CO non è esaustivo. La reiscrizione avviene esclusivamente su ordine del giudice (art. 935 cpv. 1 CO, art. 19 ORC). Senza altro ordine del tribunale, l'iscrizione nel registro di commercio è ripristinata così com'era al momento della cancellazione (art. 164 ORC).

---

<sup>7</sup> FF 2020 4987, pag. 5038; RU 2020 4005.

## 2.4 Pubblicazione degli statuti e degli atti di fondazione in Internet

L'articolo 936 capoverso 2 CO esige che almeno gli statuti e gli atti di fondazione siano resi accessibili gratuitamente via Internet. Questi documenti non devono essere legalizzati dall'ufficio del registro di commercio (art. 12 ORC).

Probabilmente, il 1° gennaio 2021 non sarà ancora tecnicamente possibile consultare gli statuti e gli atti di fondazione a partire dall'estratto del registro di commercio dell'ente giuridico in questione sui siti Internet di tutti gli uffici del registro di commercio. Chi a partire da tale data vorrà visionare gli statuti e atti di fondazione attuali di un ente giuridico potrà chiedere all'ufficio cantonale del registro di commercio una copia gratuita non autenticata del documento in questione.

## 2.5 Effetti giuridici e approvazione

Gli uffici cantonali del registro di commercio trasmettono le loro iscrizioni all'UFRC (art. 31 ORC), che le verifica e approva (art. 32 cpv. 1 ORC) prima di trasmetterle elettronicamente al FUSC per la pubblicazione (art. 32 cpv. 4 ORC). Le iscrizioni hanno effetto soltanto all'atto della pubblicazione nel FUSC (art. 936a cpv. 1 CO).

L'UFRC comunica una volta al giorno e globalmente la sua approvazione delle iscrizioni agli uffici cantonali del registro di commercio (art. 32 cpv. 1 ORC). In singoli casi urgenti l'UFRC può in via eccezionale dare la sua approvazione anche direttamente e al di fuori di questo quadro. Secondo la prassi corrente, queste approvazioni dette «hyper-express» sono date soltanto nel caso di modifiche del capitale di almeno 20 milioni di franchi o di iscrizioni concernenti società quotate in borsa<sup>8</sup>.

Su richiesta, l'ufficio cantonale del registro di commercio può informare direttamente le persone che hanno prodotto la notificazione in merito all'approvazione dell'UFRC. Se a tal scopo rilascia un estratto provvisorio del registro di commercio, l'ufficio cantonale deve precisarvi espressamente che le iscrizioni acquisiscono validità soltanto con la pubblicazione nel FUSC (art. 34 ORC). L'estratto deve quindi essere completato con il seguente testo:

*«Il presente estratto contiene iscrizioni già approvate dall'UFRC ma non ancora pubblicate sul FUSC. Le iscrizioni diventano efficaci soltanto con la pubblicazione nel FUSC.»*

---

<sup>8</sup> Cfr. Comunicazione UFRC 2/08, n. 3.

### 3 Ordinanza sul registro di commercio

#### 3.1 Persone che notificano l'iscrizione

##### 3.1.1 Riserva di disposizioni legali divergenti

Il periodo introduttivo dell'articolo 17 capoverso 1 ORC prevede espressamente una riserva per il caso in cui una legge o un'ordinanza disciplini altrimenti la competenza per la notificazione. Qui segue un elenco non esaustivo delle persone che secondo il tenore espresso della legge o dell'ordinanza sono obbligate a notificare determinati fatti all'ufficio del registro di commercio:

- soci di società in nome collettivo o in accomandita (art. 556 cpv. 1, 574 cpv. 2, 597 cpv. 1 CO e art. 100 cpv. 2 LICol<sup>9</sup>);
- consigli d'amministrazione di società anonime (art. 652h, 653h, 720, 727a cpv. 5, 737 e 740 cpv. 2 CO<sup>10</sup>; art. 62 cpv. 5 ORC);
- liquidatori (art. 746 CO);
- membri dell'amministrazione di società (art. 877 cpv. 1, 901 e 912 CO<sup>11</sup>);
- membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione (art. 21 cpv. 1, 51 cpv. 1, 66 e 73 cpv. 1 LFus<sup>12</sup>);
- autorità di vigilanza (art. 83 cpv. 3, 87 cpv. 3 e 95 cpv. 4 LFus).

##### 3.1.2 Persone autorizzate a firmare

Le notificazioni possono essere firmate da una o più persone già iscritte o da iscrivere nel registro di commercio con firma individuale o collettiva oppure con procura individuale o collettiva. Nel caso di persone autorizzate a firmare collettivamente è necessaria una «firma completa» (p. es. due persone con firma collettiva a due firmano insieme). Le firme di queste persone vanno autenticate nel quadro della loro iscrizione personale nel registro di commercio secondo l'articolo 21 ORC. In tal modo, sulla base del modello di firma disponibile l'ufficio del registro di commercio può verificare la validità della firma apposta alla notificazione.

---

<sup>9</sup> Legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol, RS 951.31).

<sup>10</sup> Con l'entrata in vigore della modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) del 19 giugno 2020 gli articoli 652h, 653h, 720 e 737 CO vengono abrogati o modificati nel loro tenore (FF 2020 4987; RU 2020 4005).

<sup>11</sup> Con l'entrata in vigore della modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) del 19 giugno 2020 gli articoli 901 e 912 CO vengono abrogati o modificati nel loro tenore (FF 2020 4987; RU 2020 4005).

<sup>12</sup> Legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione (LFus; RS 221.301).

### 3.1.3 Terzi con procura

La procura va allegata alla notificazione (art. 17 cpv. 3 ORC) e conservata con essa. Sottostà alla pubblicità del registro di commercio (art. 10 ORC). La procura non costituisce un documento giustificativo ai sensi dell'articolo 20 ORC e non deve pertanto essere obbligatoriamente prodotta in forma originale o di copia autenticata. È sufficiente produrre una semplice copia. Costituisce un documento separato e non può essere contenuta ad esempio in statuti o verbali. La procura deve essere prodotta con ogni notificazione effettuata da un terzo, anche se la persona che ha ricevuto la procura ne ha già depositata una nel quadro di un precedente affare del medesimo ente giuridico.

Nella procura devono essere designati il mandante e il mandatario. Dal tenore della procura deve risultare che è stata conferita anche per la rappresentanza in questioni inerenti al registro di commercio. La procura conferita a terzi deve essere firmata da uno o più membri, iscritti nel registro di commercio, dell'organo superiore di direzione o di amministrazione autorizzato a rappresentare l'ente giuridico interessato conformemente al diritto di firma (art. 17 cpv. 3 ORC). Le loro firme (firma individuale o collettiva oppure procura individuale o collettiva) vanno autenticate secondo l'articolo 21 ORC nel quadro della loro iscrizione personale come membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione. Sulla base del modello di firma disponibile l'ufficio del registro di commercio può verificare la validità della firma sulla procura.

L'identità del mandatario non deve essere accertata ulteriormente. Egli si legittima con il possesso e la presentazione della procura. La sua firma non deve essere autenticata (art. 18 cpv. 2 ORC).

### 3.1.4 Persone interessate

Conformemente all'articolo 933 capoverso 2 CO, le persone che cessano le loro funzioni possono notificare esse stesse la loro cancellazione dal registro di commercio. Ciò vale anche per persone giuridiche o enti giuridici che esercitano una funzione presso un altro ente giuridico e che sono pertanto iscritte a tale titolo nel registro di commercio (p. es. come revisore). L'articolo 17 capoverso 2 lettera b ORC permette anche alle persone giuridiche o agli enti giuridici iscritti presso un altro ente giuridico di notificare modifiche dei loro dati personali secondo l'articolo 119 capoverso 3 ORC.

## 3.2 Documenti d'identificazione delle persone fisiche

L'identità delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio deve essere verificata mediante passaporto, carta di identità o carta di soggiorno svizzera validi oppure mediante una copia di uno di questi documenti (art. 24a cpv. 1 ORC).

L'identità di una persona con cittadinanza straniera può essere verificata sulla base di una carta di soggiorno svizzera valida, anche se la persona dispone di un passaporto o di una carta d'identità del suo Stato d'origine. L'attuale prassi in materia sarà modificata<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Cfr. Comunicazione UFRC 1/13, n. 2.1.

### **3.3 Correzioni nel registro di commercio**

#### **3.3.1 Rettificazione**

Secondo l'articolo 27 ORC, possono essere rettificati soltanto gli errori commessi dall'ufficio cantonale del registro di commercio. La notificazione e i documenti giustificativi inoltrati sono corretti ma l'ufficio del registro ha commesso un errore di redazione nel testo dell'iscrizione (errore di battitura, forma maschile invece di femminile, ecc.). Gli errori commessi dal notaio o dall'ente giuridico nella notificazione o nei documenti giustificativi non danno luogo a una rettificazione bensì a una modifica, sempreché possano ancora essere modificati.

#### **3.3.2 Complemento**

Un complemento ai sensi dell'articolo 28 ORC può essere effettuato soltanto se l'ufficio cantonale del registro di commercio non ha iscritto tutti i fatti notificati. La notificazione e i documenti giustificativi inoltrati erano completi ma l'ufficio del registro di commercio ha dimenticato di iscrivere un fatto. Le dimenticanze del notaio o dell'ente giuridico non danno luogo a un complemento bensì a una modifica, sempreché sia ancora possibile a posteriori.

#### **3.3.3 Correzioni tipografiche**

Le correzioni di cui all'articolo 9 capoverso 4 ORC sono ammissibili soltanto se di natura tipografica (p. es. eliminazione di spazi doppi, aggiunta di segni di punteggiatura, ecc.). Se interviene al livello del contenuto materiale dell'iscrizione (modifica di lettere o cifre), la correzione deve essere effettuata sotto forma di rettificazione con pubblicazione nel FUSC. L'attuale prassi relativa agli errori di battitura senza rilevanza dal punto di vista del contenuto sarà dunque modificata<sup>14</sup>.

### **3.4 Set di caratteri**

Secondo l'articolo 29a ORC, le iscrizioni nel registro di commercio sono effettuate con il set di caratteri ISO 8859-15<sup>15</sup>, utilizzato parimenti per il registro dello stato civile<sup>16</sup>. Per l'iscrizione di ditte e nomi rimane applicabile il numero 2.3 dell'Istruzione e direttiva del 1° luglio 2016 all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi.

---

<sup>14</sup> Cfr. Comunicazione UFRC 1/12, n. 5.

<sup>15</sup> Cfr. p. es. [https://it.wikipedia.org/wiki/ISO\\_8859](https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_8859).

<sup>16</sup> Cfr. art. 80 dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2).

### **3.5 Menzione dei numeri d'identificazione delle imprese (IDI) esistenti**

Nella notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio l'ente giuridico deve indicare l'IDI se già gli è stato attribuito, ad esempio perché è iscritto nel registro dei contribuenti IVA. Ciò vale per le ditte individuali (art. 37 cpv. 2 ORC), le società in nome collettivo o in accomandita (art. 40 cpv. 2 ORC), le associazioni (art. 90 cpv. 3 ORC) e gli istituti di diritto pubblico (art. 106 cpv. 3 ORC). Qualora disponga di indizi secondo cui nel quadro della notificazione l'ente giuridico non ha indicato l'IDI già attribuitogli, l'ufficio cantonale del registro di commercio deve chiedere raggugli oppure può aggiungerlo direttamente dopo consultazione del registro IDI. L'aggiunta dell'IDI da parte dell'ufficio cantonale presuppone però che l'IDI possa essere attribuito in modo univoco e senza errori.

### **3.6 Azioni al portatore nel caso di società di investimento a capitale variabile (SICAV)**

Le azioni di investitore di una SICAV possono continuare a essere strutturate come azioni al portatore senza le restrizioni di cui all'articolo 622 capoverso 1<sup>bis</sup> CO. Pertanto, gli articoli 102 capoverso 1 lettera g e 104 lettera q ORC non sono applicabili e verranno abrogati nel quadro della prossima revisione parziale dell'ORC.

### **3.7 Domicilio legale e altri indirizzi**

Il domicilio legale è l'indirizzo presso il quale l'ente giuridico è raggiungibile alla sua sede (art. 2 lett. b ORC). Può essere l'indirizzo proprio dell'ente giuridico o quello di un domiciliatario (indirizzo c/o). In entrambi i casi deve essere garantita un'offerta di prestazioni amministrative<sup>17</sup>. Se dispone di indizi secondo cui il domicilio legale notificato potrebbe essere un indirizzo c/o e non un indirizzo proprio, l'ufficio cantonale del registro di commercio deve chiedere documenti giustificativi supplementari (art. 117 cpv. 4 ORC).

Nel registro di commercio vengono ancora iscritte soltanto due categorie di indirizzi: il domicilio legale alla sede dell'ente giuridico oppure altri indirizzi, che possono ma non devono essere alla sede. Il termine «altri indirizzi» è un nome collettivo che comprende ad esempio gli indirizzi di liquidazione e quelli della casella postale.

### **3.8 Indicazione completa dello scopo**

Lo scopo va iscritto riprendendolo inalterato dallo statuto o dall'atto di fondazione (art. 118 cpv. 2 ORC). L'ufficio cantonale del registro di commercio non può né abbreviare lo scopo né rinviare allo statuto o all'atto di fondazione.

---

<sup>17</sup> Cfr. Comunicazione UFRC 2/2015, n. II.

### 3.9 Dati personali

#### 3.9.1 Persone fisiche

È sufficiente indicare un nome (art. 119 cpv. 1 lett. b ORC). Secondo l'articolo 119 capoverso 1 lettera c ORC, nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d'arte, cognomi d'affinità nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell'unione domestica registrata vengono iscritti soltanto su richiesta esplicita della persona in questione. L'iscrizione è pubblicata con la dicitura: «X detto Y». La menzione del numero personale non significante (art. 119 cpv. 1 lett. i ORC) diverrà necessaria soltanto con l'introduzione della banca dati centrale delle persone.

#### 3.9.2 Titolari di una funzione non iscritti nel registro di commercio in Svizzera

Se ad esempio un'associazione svizzera non iscritta nel registro di commercio, un istituto di diritto pubblico o una società straniera è iscritto in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico (p. es. come socio di una società a garanzia limitata [Sagl]), è necessario indicare che il titolare della funzione non è iscritto nel registro di commercio in Svizzera (art. 119 cpv. 3 lett. b n. 3 ORC). Nel caso delle società straniere è sufficiente completare l'indicazione della sede (art. 119 cpv. 3 lett. b n. 4 ORC) con il Paese:

*«XY (associazione non iscritta nel registro di commercio, CHE-123.456.789), in Zurigo, socia, con 200 quote da CHF 100.00.»*

*«XY Inc. (123456), a Wilmington Delaware (USA), socia, con una quota da CHF 100.00.»*

#### 3.9.3 Comunioni giuridiche

L'articolo 119 capoverso 4 ORC corrisponde alla prassi finora seguita per le società semplici o le comunioni ereditarie. È sufficiente menzionare per nome le persone fisiche che compongono la comunione giuridica:

*«La comunione ereditaria fu X è composta da: Y, da A, in B e Z, da C, in D.»*

*«Nuove persone iscritte o modifiche: comunione ereditaria fu X, in B, socia, con 100 quote da CHF 100.00.»*



## **3.10 Diffide dell'ufficio del registro di commercio**

### **3.10.1 Campo d'applicazione**

La procedura secondo gli articoli 152 e seguenti ORC è applicabile nei casi in cui la legge menziona la diffida dell'ufficio del registro di commercio. Nei rinvii al CO contenuti nell'articolo 152 capoverso 1 ORC c'è tuttavia un errore redazionale: la diffida di un'impresa individuale (art. 934a cpv. 1 CO) va anche effettuata secondo gli articoli 152 e seguenti ORC. Questo errore sarà corretto nel quadro della prossima revisione parziale dell'ORC.

### **3.10.2 Termine**

Né l'articolo 938 CO, né l'articolo 152 capoverso 1 ORC disciplinano la durata del termine. La fissazione del termine è sottoposta all'apprezzamento dell'ufficio del registro di commercio, che nel singolo caso deve trovare una soluzione adeguata. Se necessario può pure prorogarlo secondo il suo apprezzamento.

### **3.10.3 Notificazione**

La diffida deve essere notificata affinché il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.<sup>18</sup>]) non sia violato. Le diverse tipologie di notificazione costituiscono alternative equivalenti senza un ordine a cascata. Se le condizioni sono adempiute è possibile fare la notificazione soltanto mediante pubblicazione nel FUSC (art. 152a cpv. 3 ORC).

### **3.10.4 Decisione e impugnazione**

Le decisioni formali dell'ufficio del registro di commercio (art. 153 ORC) e la procedura d'impugnazione sono rette dal diritto cantonale di procedura amministrativa applicabile. Il diritto federale deroga al diritto cantonale soltanto per quanto riguarda il termine d'impugnazione e l'istanza di ricorso (art. 942 cpv. 1 e 2 CO).

---

<sup>18</sup> Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101)

### **3.11 Proseguimento di imprese individuali in caso di fallimento**

#### **3.11.1 Dopo la sospensione per mancanza di attivo**

Un'impresa individuale è cancellata soltanto se il suo esercizio è cessato (art. 159a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a ORC). Se l'attività aziendale prosegue occorre pubblicare la seguente indicazione:

*«X, in Y, CHE-123.456.789, ditta individuale (Nr. FUSC 00 del GG.MM.AAAA, Pubbl. 0000000000). La titolare continua la propria attività aziendale. L'iscrizione sussiste.»*

#### **3.11.2 Se l'attività aziendale prosegue**

Anche se la procedura di fallimento è conclusa dal giudice, le imprese individuali non devono necessariamente essere cancellate. Se l'attività aziendale prosegue, l'iscrizione può essere mantenuta (art. 159a cpv. 2 lett. b ORC). Occorre pubblicare la seguente indicazione:

*«X, in Y, CHE-123.456.789, ditta individuale (n. FUSC 00 del GG.MM.AAAA, Pubbl. 0000000000). Con decisione del giudice del GG.MM.AAAA la procedura di fallimento è stata conclusa. Il titolare continua la propria attività aziendale. L'iscrizione sussiste.»*

### **3.12 Blocco del registro**

Il blocco del registro dell'ORC è stato abrogato. Quale provvedimento cautelare, secondo l'articolo 262 lettera c CPC<sup>19</sup> il giudice può tra l'altro istruire un'autorità del registro di commercio di non effettuare un'iscrizione nel registro di commercio. In caso di particolare urgenza può ordinare la misura cautelare anche immediatamente e senza sentire la controparte (misura superprovvisoria).

Nel quadro di una misura cautelare il giudice può anche ordinare un'iscrizione nel registro di commercio. In questo caso è applicabile l'articolo 19 ORC.

---

<sup>19</sup> Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272).

## **4 Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio**

### **4.1 Riscossione di emolumenti per fondazioni**

L'autorità del registro di commercio non riscuote emolumenti per le iscrizioni disposte da un'autorità amministrativa secondo l'articolo 19 capoverso 1 ORC (art. 2 cpv. 1 lett. a OEmol-RC). Questa disposizione è in linea di massima applicabile anche nel caso in cui l'autorità di vigilanza sulle fondazioni, nel dispositivo di una decisione, ordina un'iscrizione nel registro di commercio. Se tuttavia l'autorità di vigilanza sulle fondazioni notifica un'iscrizione è applicabile il numero 1.6 dell'allegato all'OEmol-RC.

### **4.2 Aliquote degli emolumenti**

L'articolo 3 capoverso 2 OEmol-RC costituisce una disposizione suppletiva applicabile a tutte le decisioni e prestazioni per le quali l'allegato non prevede un'aliquota. In questi casi gli emolumenti sono calcolati in funzione del dispendio di tempo. All'interno del tariffario di cui ai numeri 4 e 5 dell'allegato all'OEmol-RC, gli emolumenti sono pure calcolati in funzione del dispendio di tempo.

Se una notificazione contiene numerosi fatti per ognuno dei quali l'allegato prevede un'aliquota specifica, le singole aliquote vengono cumulate.

### **4.3 Competenza**

Ogni ufficio del registro di commercio riscuote autonomamente gli emolumenti per le sue decisioni o prestazioni. La ripartizione di cui all'articolo 8 capoverso 2 OEmol-RC è applicabile per analogia anche agli uffici cantonali del registro di commercio per le questioni di competenza.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin